

**Azienda di Servizi alla Persona  
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE  
E PIO ALBERGO TRIVULZIO  
Via Marostica 8 – 20146 Milano**

**IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

**Seduta del giorno 26 marzo 2013**

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

<b>Consiglio di Amministrazione:</b>			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Dott.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott. ssa	Francesca Crippa	Consigliere		X
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante \_\_\_\_\_

**DELIBERAZIONE CONSILIARE**

<b>PROT.</b>	<b>Direzione o Area proponente o competente per materia:</b>	<b>Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento</b>	<b>Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria</b>	<b>Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia</b>
528/2012	Area Affari Generali e Legali		(Rag. Battista Laselva)	Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

**OGGETTO:** proposta di transazione avanti il giudice dott. T. nel ricorso ex art. 18 St. Lav. promosso dalla Signora P. N. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamata la propria deliberazione consiliare n. 3=46 del 26 febbraio 2013 recante presa d'atto del ricorso della signora P . N . davanti il giudice del lavoro di Milano e contestuale autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio dando incarico all'avv. Meraviglia – legale interno di questa Amministrazione - per tutelare il diritto dell'ASP ad avversare le richieste formulate da controparte;

preso atto che alla prima udienza celebrata in data 7 marzo 2013 il giudice dott. T. ha invitato le parti a valutare una proposta conciliativa che –contemperando gli interessi in gioco e senza necessità di riconoscere il diritto di nessuna delle due parti - individui una possibile transazione proponendo che l'ASP corrisponda alla ricorrente una somma corrispondente a 7/8 mensilità di stipendio che per un compenso tra 8.974 e 10.256 € oltre al concorso spese legali che si potrebbe individuare in almeno 1000 euro oltre IVA e cpa.

Ritenuto:

- di respingere la proposta formulata dal giudice in quanto costituirebbe un precedente che indurrebbe chiunque abbia chiuso una collaborazione a tempo determinato a chiedere un risarcimento per risoluzione del rapporto di lavoro, evento in realtà non verificatosi in quanto il rapporto di lavoro si è concluso per scadenza del contratto a termine;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti

### **DELIBERA**

per quanto indicato in premessa,

- 1) di respingere la proposta transattiva indicata dal giudice del lavoro di Milano;
- 2) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di riferirne alla prossima udienza.